

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
accompagnante un disegno di legge che modifica alcuni articoli delle leggi  
5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti  
e sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

(del 10 gennaio 1969)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il 25 marzo 1965 il Gran Consiglio approvò un nuovo ordinamento salariale dei dipendenti dello Stato in sostituzione di quello del 1962, la cui principale innovazione era consistita nella riduzione delle classi di stipendio da 23 a 19 e in una rivalutazione reale di tutti gli stipendi, in particolare di quelli delle classi inferiori. Il nuovo adeguamento della scala degli stipendi, la cui entrata in vigore venne fissata retroattivamente al 1. settembre 1964, trovò valida giustificazione nell'opportunità di rivalutare gli stipendi delle categorie superiori dei docenti, in special modo di quelli in possesso di titoli accademici, per motivi di equità nei confronti degli impiegati, ai quali è offerta una ben più estesa possibilità di carriera, e per la necessità di assicurarsi collaboratori particolarmente qualificati in questo settore della sfera pubblica, essenziale per il nostro progresso culturale ed economico. Contemporaneamente si provvide alla promozione nella classe immediatamente superiore dei docenti delle scuole elementari, per parificarli agli impiegati che, come i docenti, assolvono gli studi presso una scuola secondaria superiore. Le rimanenti classi di docenti si videro attribuire aumenti corrispondenti, circa, a quelli accordati ai colleghi di scuola elementare, tenuto conto delle particolarità delle singole categorie.

Inoltre, per gli impiegati, l'aumento rispetto alla situazione precedente risultò, come media per le 19 classi, di ca. 7,6 % sui minimi e 5,4 % sui massimi.

Infine, accanto ad altre modificazioni di carattere minore, le indennità di famiglia e per i figli vennero portate a Fr. 540,—, rispettivamente Fr. 600,—.

Con gli adeguamenti introdotti il carovita si intese compensato a punti 210 dell'indice 1939, corrispondente a 92,9 % del nuovo indice nazionale pari a 100 con base settembre 1966.

Con le modificazioni sancite dalla novella legislativa si convenne che le condizioni di stipendio dell'amministrazione cantonale, sia per gli impiegati sia per la classe magistrale, corrispondevano alla buona media degli altri Cantoni e reggevano validamente il confronto con quelle dell'economia privata.

La retribuzione dei dipendenti statali non venne in seguito più aumentata nel suo valore reale, subendo solamente un adeguamento annuale all'incremento del costo della vita, mediante la concessione di indennità di rincaro, deciso di volta in volta, e meglio:

— Con DL 21 marzo 1966 il Gran Consiglio decretò la concessione per il 1965 di una indennità di rincaro pari al 2,5 % dello stipendio base, comprese le indennità di famiglia e per i figli e i supplementi di stipendio previsti dall'art. 4 della legge 5 novembre 1954 sugli stipendi, ma almeno, per lo stipendio base, a Fr. 275,— annui. Mediante la stessa novella legislativa il Gran Consiglio fissò per il 1966 un'indennità di rincaro ricorrente del 4 % e da ultimo rati-

ficò un'importante innovazione procedurale, consistente nella delega al Consiglio di Stato della competenza di assegnare l'indennità di rincaro a conguaglio per il 1966 e l'indennità totale per l'anno seguente.

- Con il DE 16 dicembre 1966 il Consiglio di Stato decise la corrisponsione per il 1966 di un'indennità di rincaro unica a conguaglio pari al 3 % dello stipendio base, compensando il carovita a punti 224,7 e stabilì l'indennità di rincaro ricorrente per il 1967 nel 7 % dello stipendio base.
- Con DE 28 novembre 1967 il Consiglio di Stato fissò al 5 % l'ammontare dell'indennità di rincaro unica a conguaglio per il 1967, stabilizzando a punti 235,2 la compensazione del rincaro.
- Con DE 20 dicembre 1968 il Consiglio di Stato decretò una indennità di rincaro unica a conguaglio per il 1968 pari al 2 %, corrispondente a una compensazione del rincaro sino a 239,4 punti.  
In pari tempo con risoluzione governativa n. 8775 del 20 dicembre 1968, basata sul DL 25 novembre 1968, ratificò l'indennità ricorrente del 5 % versata per l'anno 1968 per modo che la compensazione globale del rincaro a punti 239,4 raggiunge il 14 % degli stipendi fissati con la scala 1. settembre 1964.

Il disegno di legge che presentiamo al vostro cortese esame persegue nuovamente lo scopo di migliorare nel suo valore reale la retribuzione del personale dello Stato. Conglobando inoltre nella nuova scala l'indennità di rincaro maturata nel periodo settembre 1964 - dicembre 1968, per cui i nuovi stipendi sono stabilizzati a punti 106 del nuovo indice, la modifica avvantaggia sensibilmente i dipendenti nell'ambito dei futuri allineamenti al presumibile maggior costo della vita.

#### I. RICHIESTE DEL FRONTE UNICO DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DEI DOCENTI

Con lettera 12 febbraio 1968 il Fronte Unico dei dipendenti statali e dei docenti presentò al Consiglio di Stato delle rivendicazioni tendenti a sollecitare una sostanziale e reale revisione degli stipendi in vigore dal 1. settembre 1964. Le richieste trovano fondamento nella constatazione che il reddito nazionale, nel periodo 1963 - 1967, è incrementato in misura superiore all'aumento intervenuto nei prezzi al consumo, per cui l'aggiornamento dei salari si impone ai fini dell'adeguamento della quota parte dei redditi del lavoro.

A mente del Fronte Unico, mentre gli stipendi dei dipendenti dello Stato sono aumentati del 12 %, nel periodo 1965 - 1967, con un indice cioè di 112, quelli del settore privato avrebbero registrato per lo stesso periodo un aumento dal 20 % al 26 %; tutto questo sta a significare che mentre i dipendenti del settore privato beneficiarono nella ripartizione dell'aumentato reddito nazionale in misura reale, i dipendenti dello Stato fruirono del solo adattamento all'aumentato costo della vita.

Presentando una nuova scala stipendi compensante il rincaro sino all'indice 104, il Fronte Unico chiedeva che la stessa avesse a trovare applicazione con il 1. gennaio 1968, perchè nel settore privato e pubblico vennero decisi per l'inizio del 1968 altri miglioramenti salariali di rilievo eccedenti largamente il compenso dell'aumentato costo della vita.

Con successiva lettera 4 novembre 1968 il Fronte Unico dei dipendenti statali e dei docenti sottopose al Consiglio di Stato un progetto di riclassificazione generale delle funzioni e numerose altre rivendicazioni di carattere sociale e pecuniario tendenti a migliorare situazioni ancorate nelle leggi sull'ordinamento e sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954.

Non riteniamo di dover elencare l'insieme di queste rivendicazioni; riterremo esclusivamente quelle che possono essere soddisfatte con questo messaggio, ri-

mandando il discorso sulla revisione generale dell'organico, fosse solo per ragioni di tempo, ad una fase successiva che presume un esame di dettaglio molto approfondito e ulteriori trattative con il Fronte Unico.

## II. PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI STATO

### 1. *Stipendi*

I confronti con gli stipendi concessi da altre amministrazioni pubbliche cantonali e degli altri Cantoni confederati, nonché della Confederazione stessa, soprattutto con la rivalutazione reale del 7 % recentemente votata dalle Camere federali, convincono dell'opportunità di un ragionevole adeguamento degli stipendi attualmente riconosciuti ai dipendenti dello Stato.

E' innegabile che questi confronti debbono venir considerati con prudenza, tenendo cioè in giusta considerazione tutto l'insieme delle norme disciplinanti i rispettivi rapporti d'impiego. E' innegabile la difficoltà di ottenere paragoni pertinenti così come l'esigenza di non ignorare le possibilità economiche-finanziarie del Cantone.

Il discorso diventa ancora più problematico qualora si volesse stabilire un paragone fra i salari dell'ente pubblico e quelli dell'economia privata. Infatti raramente le funzioni sono suscettibili di essere raffrontate e il salario è solo una componente (se pur la principale) di un rapporto contrattuale integrato da altri elementi difficilmente quantificabili, ma non per questo meno importanti, come ad esempio le prestazioni sociali, la durata del lavoro, la sicurezza dell'impiego, i vantaggi di ordine particolare, ecc.

Con riferimento all'aumento del reddito nazionale occorre altresì rilevare che il tasso medio di aumento del medesimo non può essere assunto come misura adatta per l'aggiornamento dei salari, senza un'analisi approfondita dei disparati fattori influenzanti il tasso di crescita. Solo la parte di quest'ultimo che è dovuta all'aumento della produttività (non ad esempio quella dovuta a un aumento delle forze di lavoro impiegate) giustifica l'adattamento dei salari.

Premesse queste legittime riserve, si può senz'altro riconoscere che un miglioramento, entro limiti equi e obiettivi, è da ritenere giustificato. Con ciò al Cantone, anche senza confronti assoluti con l'economia privata, essendo nota la fondamentale diversità della condizione dei rispettivi dipendenti, è accordata la possibilità di mantenere la sua posizione sul mercato del lavoro, sempre caratterizzato da una sollecitazione marcata della domanda con conseguente inasprimento della concorrenza e tendenza al rialzo dei salari.

L'aumento reale degli stipendi rispetto alla scala 1. settembre 1964 è evidenziato dall'allegato 1 e risulta, nella media aritmetica per tutte le 19 classi, dell'8,8 % circa, riferito ai minimi e dell'8,3 % riferito ai massimi, ovvero, come media ponderata per impiegato, dell'8,6 % sui minimi e dell'8,2 % sui massimi. L'allegato 2 indica l'incremento reale rispetto alla situazione attuale comprensiva del carovita del 14 %.

Si sottolinea come l'aumento sia percentualmente più sensibile man mano si scende nella scala: con il che si intende avvantaggiare le classi più basse dei dipendenti per intuitive ragioni d'ordine sociale.

Con l'aumento proposto, considerato il conglobamento dell'indennità di rincaro del 14 % assegnata nel 1968, il carovita s'intende compensato a punti 106 dell'indice 100 = settembre 1966.

La scala stipendi che vi proponiamo non si scosta in cifre assolute, se non in misura insignificante e limitatamente a talune classi, da quella preconizzata dal Fronte Unico: la differenza rispetto alle rivendicazioni di quest'ultimo sta nell'indice di stabilizzazione della scala medesima, fissato a punti 106 anziché 104.

## 2. Altre modificazioni

### A. Legge sugli stipendi

art. 5  
Personale femminile  
L'articolo che discriminava il personale femminile non è ormai più operante per gli effetti della norma di progressiva abolizione introdotta con la legge del 10 settembre 1962 (attuale cpv. 2).

Appare ora tanto più giustificata anche l'abrogazione del cpv. 3, insostenibile dal profilo morale oltre che sociale.

art. 8 cpv. 2  
Aumenti annuali  
L'aumento annuo minimo di stipendio è portato da Fr. 280,— a Fr. 300,— in modo da mantenere inalterato per le classi dalla 13.a alla 19.a il numero degli anni necessari per raggiungere il massimo.

art. 13  
Indennità familiare  
L'indennità familiare di Fr. 540,—, che è attualmente, con il carovita del 14 %, di Fr. 615,60, viene fissata in Fr. 630,—, con il che si riconosce un aumento reale del 2,6 %.

art. 14  
Indennità per i figli  
L'indennità per i figli, di Fr. 600,—, che è attualmente, con il carovita, di Fr. 684,—, viene fissata in Fr. 720,—, con il che si riconosce un aumento reale del 6 %.

art. 15  
Gratificazioni per anzianità  
Si reputa di accogliere, anche per allineare il nostro ordinamento a quello della più parte dei Cantoni e della Confederazione, la rivendicazione del Fronte Unico tendente alla estensione del sistema delle gratificazioni per anzianità che sinora venivano riconosciute solamente per 25 e 35 anni di servizio. La nuova norma prevede l'assegnazione delle gratificazioni già con il ventesimo anno di servizio e successivamente ogni 5 anni.

Per rimediare a conseguenze urtanti sul piano equitativo, il nuovo sistema delle gratificazioni deve inoltre essere corretto (così come d'altronde postula il Fronte Unico), nel senso che si riconosca il pro rata della gratifica (1/5 dello stipendio mensile per ogni anno di servizio compiuto dalla percezione dell'ultima) a quei dipendenti il cui rapporto di impiego è sciolto a seguito di pensionamento per limiti di età o per invalidità.

Per le identiche ragioni si giustifica una norma transitoria in favore di quei dipendenti che vantano 40 anni di servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Secondo la nostra proposta si attribuisce la gratificazione completa e non quella pro rata allorquando il pensionamento avviene prima dei 45 anni di servizio. I beneficiari di questa norma sono 19.

Queste modifiche dell'art. 15 comportano un onere annuo valutabile in circa Fr. 250.000,—. Per l'anno 1969, secondo calcoli precisi in base allo stato attuale del personale, il costo sarà esattamente di Fr. 225.440,—.

### B. Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

art. 30 cpv. 1  
Viene eliminata l'attuale disparità di trattamento fra i dipendenti dell'amministrazione in materia di diritto alle vacanze e in relazione all'appartenenza a diverse classi di stipendio.

art. 33 e 34  
Viene codificata una situazione di fatto, quella che concerne l'orario settimanale e il sabato libero, entrata in vigore con risoluzione n. 7843 del Consiglio di Stato del 2 dicembre 1966.

### 3. Il problema della retroattività

Sin dall'inizio delle trattative con il Fronte Unico il Consiglio di Stato si è impegnato a riconoscere in una certa misura e a determinate condizioni una retroattività degli aumenti salariali previsti per il 1. gennaio 1969.

Ricordiamo in proposito che le rivendicazioni dei dipendenti risalgono al febbraio dello scorso anno; la richiesta formale è per una rivalutazione già a far tempo dal 1. gennaio 1968.

La questione della retroattività, per ragioni diverse, non ultima quella di natura amministrativa, ha perciò voluto essere strettamente legata a quella del finanziamento della riserva matematica occorrente per la copertura dei nuovi guadagni assicurati a Cassa pensione e ciò anche in consonanza con quanto disposto dall'art. 69 della legge 9 luglio 1963.

La proposta rivalutazione degli stipendi coincide con l'entrata in vigore della settima revisione dell'AVS stabilita appunto per il 1. gennaio 1969.

Le nuove norme federali avrebbero comunque imposto un adeguamento della legge sulla Cassa pensioni sia per quanto attiene alla cosiddetta quota di coordinamento (art. 14) sia per il cosiddetto « supplemento fisso » (art. 31) sia al fine di scongiurare l'accentuato e concreto pericolo di una sovrassicurazione che non può che condurre a squilibri, ad aberrazioni e incongruenze sul piano sociale.

Con messaggio separato ma contemporaneo formuliamo precisamente proposte di modifica della legge sulla Cassa pensioni in aderenza ai principi sopraccennati.

Tenuta presente la sostanziosa portata dell'adeguamento salariale ed opportunamente valutati i vantaggi di una retroattività seppure parziale, un riparto su basi paritetiche fra Stato e dipendenti della copertura dei guadagni assicurati si conferma a sua volta come soluzione equitativa che trova consenziente il Fronte Unico.

L'onere della garanzia della riserva matematica è attenuato in larga misura per effetto dell'accennata modifica della quota di coordinamento; per le classi dalla 15.a alla 19.a l'aumento della quota di coordinamento è tale che, lo stipendio assicurato rimanendo pressochè inalterato (vedasi in proposito l'annessa tabella 3), non è richiesta copertura di sorta.

Ne discende, per un singolarissimo giuoco di fattori e di circostanze, che il « saldo » dell'operazione a favore del dipendente è uniformemente di Fr. 550,—, se si eccettuano le classi dalla 16.a alla 19.a per le quali è trascurabilmente inferiore (Fr. 546,— per la 16.a; Fr. 538,— per la 17.a; Fr. 523,— per la 18.a; Fr. 530,— per la 19.a).

Proprio perchè la differenza è insignificante e concerne le ultime classi dell'organico il Consiglio di Stato reputa di doversi scostare da rigorosi principi matematici e, se si vuole, di stretto diritto, proponendo indistintamente un conguaglio di Fr. 550,— per tutti i dipendenti in servizio al 1. gennaio 1969. Per coloro i quali si è sciolto il rapporto di impiego nel corso del secondo semestre dell'anno 1968, la retroattività verrà calcolata « pro rata » (senza comportare partecipazione alla Cassa pensioni) escludendosi dal beneficio della medesima gli ex dipendenti dimissionari o licenziati.

Si precisa a ogni buon fine che la retroattività, nella misura in cui è riconosciuta, non ha carattere di riadeguamento salariale e come tale non influenza l'assicurazione a Cassa pensione.

In quanto « stipendio o salario » la retroattività 1. luglio / 31 dicembre 1968 soggiace (nel suo intero importo) al pagamento dei contributi AVS, AI, IPG pari al 6,2%.

Per non alterare, con calcoli infinitesimali, il principio dell'indennità uniforme di Fr. 550,—, il Consiglio di Stato propende per l'assunzione da parte dello Stato della quota parte di contributi che incomberebbe altrimenti ai dipendenti, ovvero del 3,1 %.

Per gli aderenti alla Cassa risparmio (attualmente in numero di 300) non è dato l'obbligo della copertura dei guadagni assicurati. Affinchè non escano pregiudicati dall'operazione, e in applicazione dell'art. 50 della legge sulla Cassa pensioni, lo Stato accrediterà ai singoli conti la quota parte dello stipendio retroattivo che in condizioni assicurative normali avrebbero dovuto sacrificare per il finanziamento dell'aumento.

### III. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

La rivalutazione generale degli stipendi inciderà in modo marcato sul bilancio cantonale.

L'onere annuo ricorrente a partire dal 1. gennaio 1969 viene determinato come segue :

— aumento stipendi impiegati	Fr. 2.850.000,—
— aumento stipendi docenti cantonali	Fr. 1.450.000,—
— sussidio cantonale sugli aumenti degli stipendi dei docenti comunali	Fr. 860.000,—
— aumento dell'indennità di famiglia e figli	Fr. 120.000,—
— maggior onere contributi AVS / AI / IPG e accessori	Fr. 180.000,—
— maggior onere per premi a CP	Fr. 90.000,—
— maggior costo gratificazioni per anzianità	Fr. 250.000,—
Totale	<u>Fr. 5.800.000,—</u>

L'onere suppletivo per il 1969 a dipendenza della retroattività comporta :

— retroattività aumenti reali 1. luglio / 31 dicembre 1968 impiegati	Fr. 1.430.000,—
— idem docenti cantonali e comunali	Fr. 1.150.000,—
— contributi AVS / AI / IPG e accessori sugli aumenti	Fr. 180.000,—
— finanziamento nuovi guadagni assicurati a CP	Fr. 560.000,—
Totale	<u>Fr. 3.320.000,—</u>

Il bilancio dello Stato per l'anno 1969, che accusa secondo il preventivo una eccedenza passiva di Fr. 3.889.000,— dovrà pertanto sopportare un ulteriore aggravio di Fr. 9.120.000,—.

### IV. IL PROBLEMA DEI DOCENTI CON TITOLI ACCADEMICI

In occasione della modifica 25 marzo 1965 il Gran Consiglio ritenne « doveroso » il riconoscimento di un supplemento di Fr. 4.000,— ai docenti iscritti nelle classi 4 e 4 b in possesso di titoli di studio accademici completi. Purtroppo quel supplemento, riconosciuto successivamente in ragione del 50 % anche ai docenti con titoli intermedi e che nella mente del legislatore era sicuramente concepito come supplemento fisso, venne conglobato nello stipendio (vedi cpv. 2 e 3 dell'art. 3 legge stipendi e art. 2 del DL 21 febbraio 1968).

La questione dei titoli di studio, in relazione al principio affermato da talune parti della « parità di stipendio per parità di funzione » è sempre stata al centro di ampie e accese polemiche ed è rimbalzata, com'era da attendersi, sul tavolo delle trattative con il Fronte Unico in occasione dell'esame delle proposte odierne.

Per effetto del conglobamento nello stipendio il supplemento ha perso le sue caratteristiche di remunerazione supplementare fissa. Seguendo i destini dello stipendio ha beneficiato dell'evoluzione di quest'ultimo attraverso gli adeguamenti dell'indennità di rincaro.

Il supplemento non è più ormai di Fr. 4.000,— e rispettivamente di Fr. 2.000,—, ma di Fr. 4.560,—, rispettivamente di Fr. 2.280,—.

La rivalutazione di queste « superclassi » sulla falsariga delle percentuali adottate per le « normali » classi 4 e 4 b snaturerebbe la concezione del supplemento e sarebbe oltretutto in contrasto con i principi che giustificano l'aggiornamento reale dei salari. Inoltre, si allargherebbe a dimensioni del tutto ingiustificate la differenza di trattamento fra docenti della medesima scuola e quel che è peggio si inasprirebbe in maniera irrimediabile il solco che separa i docenti attribuiti per i loro titoli a queste classi e quelli delle scuole maggiori e delle scuole professionali.

Il Consiglio di Stato è perciò dell'avviso che il supplemento debba restare, come agli intendimenti originari, inalterato e non suscettibile di rivalutazioni o adeguamenti in sede di futuri rincari.

Ne discende necessariamente una modifica dei cpv. 2 e 3 dell'art. 3 legge stipendi (e dell'art. 2 del DL 21 febbraio 1968).

## V. CONCLUSIONI

Le proposte allegate incontrano l'adesione completa del Fronte Unico. Talune categorie di dipendenti manifestano sintomi di insofferenza e insoddisfazione malgrado gli accordi del Consiglio di Stato con l'associazione che li rappresenta.

Le diverse lamentele e rivendicazioni, in quanto abbiano un reale fondamento, potranno essere soddisfatte soltanto nell'ambito di una revisione generale dell'organico. Quest'ultima, preconizzata dal Fronte Unico che ha presentato in data 4 novembre 1968 un proprio progetto, non può essere immediatamente attuata anche perchè non sembra che il progetto costituisca una accettabile base di discussione. Resta comunque l'impegno del Consiglio di Stato a presentare sue proposte entro un termine adeguato, comunque non così ristretto da impedire materialmente, in una materia delicata e complessa, un approfondito, serio e ponderato studio.

Le proposte che formuliamo non toccano per nulla la classificazione delle funzioni. Una qualsiasi modifica di classe avrebbe avuto il solito effetto rompi-ghiaccio e trascinato con sè irresistibilmente rivendicazioni di tutte le categorie, con il risultato di procrastinare, e per mesi, la rivalutazione generale che sottoponiamo alla vostra approvazione.

Le critiche a presunte disparità di trattamento non hanno ragione d'essere e sono pretestuose data la natura dell'operazione.

Le larghe concessioni e i riconoscimenti contemplati dal presente messaggio testimoniano innegabilmente e ancora una volta che il Consiglio di Stato non è insensibile alle giuste rivendicazioni del suo personale.

Crediamo di poter affermare che con le modifiche proposte l'ordinamento dei dipendenti sia ulteriormente migliorato nel solco di sempre più moderne e progredite concezioni sociali.

Vi preghiamo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro massimo ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*B. Celio*

p. o. Il Cancelliere :

*A. Crivelli*

*Allegato 1*

SCALA STIPENDI

Classi	Minimo			Classi	Massimo		
	Scala 1.9.1964	Progetto	Aum. %		Scala 1.9.1964	Progetto	Aum. %
SP	29.900,—	36.400,—	7.7	SP	36.790,—	44.720,—	7.5
1	23.000,—	28.000,—	7.7	1	28.300,—	34.400,—	7.5
1B	21.700,—	26.500,—	8.1	1B	27.000,—	32.900,—	7.8
2	20.500,—	25.000,—	8.0	2	25.800,—	31.400,—	7.7
3	19.200,—	23.500,—	8.3	3	24.200,—	29.500,—	7.9
4	18.300,—	22.300,—	7.9	4	23.000,—	28.000,—	7.7
4B	17.500,—	21.400,—	8.2	4B	22.200,—	27.100,—	8.0
5	17.000,—	20.800,—	8.3	5	21.600,—	26.400,—	8.2
6	16.000,—	19.600,—	8.5	6	20.400,—	24.900,—	8.0
7	15.300,—	18.700,—	8.2	7	19.500,—	23.800,—	8.0
8	14.000,—	17.200,—	8.8	8	18.000,—	22.000,—	8.2
9	13.500,—	16.500,—	8.2	9	17.100,—	20.900,—	8.2
10	13.000,—	15.900,—	8.3	10	16.200,—	19.800,—	8.2
11	12.500,—	15.300,—	8.4	11	15.500,—	18.900,—	7.9
12	12.000,—	14.700,—	8.5	12	14.800,—	18.100,—	8.2
13	11.500,—	14.100,—	8.6	13	14.100,—	17.200,—	8.0
14	11.000,—	13.600,—	9.6	14	13.400,—	16.400,—	8.3
15	10.600,—	13.200,—	10.0	15	12.800,—	15.700,—	8.6
16	10.200,—	12.800,—	10.4	16	12.200,—	15.000,—	8.9
17	9.800,—	12.400,—	10.8	17	11.600,—	14.300,—	9.2
18	9.500,—	12.000,—	10.1	18	11.100,—	13.700,—	9.4
19	9.300,—	11.800,—	10.3	19	10.700,—	13.300,—	9.9

## SCALA STIPENDI

Classi	M i n i m o			Classi	M a s s i m o		
	Situazione attuale (carovita 14 % compreso)	Progetto	Aum. %		Situazione attuale (carovita 14 % compreso)	Progetto	Aum. %
SP	34.086,—	36.400,—	6.8	SP	41.941,—	44.720,—	6.6
1	26.220,—	28.000,—	6.8	1	32.262,—	34.400,—	6.6
1B	24.738,—	26.500,—	7.1	1B	30.780,—	32.900,—	6.8
2	23.370,—	25.000,—	7.0	2	29.412,—	31.400,—	6.7
3	21.888,—	23.500,—	7.3	3	27.588,—	29.500,—	6.9
4	20.862,—	22.300,—	6.9	4	26.220,—	28.000,—	6.7
4B	19.950,—	21.400,—	7.2	4B	25.308,—	27.100,—	7.0
5	19.380,—	20.800,—	7.3	5	24.624,—	26.400,—	7.2
6	18.240,—	19.600,—	7.4	6	23.256,—	24.900,—	7.0
7	17.442,—	18.700,—	7.2	7	22.230,—	23.800,—	7.6
8	15.960,—	17.200,—	7.7	8	20.520,—	22.000,—	7.2
9	15.390,—	16.500,—	7.2	9	19.494,—	20.900,—	7.2
10	14.820,—	15.900,—	7.2	10	18.468,—	19.800,—	7.2
11	14.250,—	15.300,—	7.3	11	17.670,—	18.900,—	7.0
12	13.680,—	14.700,—	7.4	12	16.872,—	18.100,—	7.2
13	13.110,—	14.100,—	7.5	13	16.074,—	17.200,—	7.0
14	12.540,—	13.600,—	8.4	14	15.276,—	16.400,—	7.3
15	12.140,—	13.200,—	8.7	15	14.592,—	15.700,—	7.5
16	11.740,—	12.800,—	9.0	16	13.908,—	15.000,—	7.8
17	11.340,—	12.400,—	9.3	17	13.224,—	14.300,—	8.1
18	11.040,—	12.000,—	8.7	18	12.654,—	13.700,—	8.2
19	10.840,—	11.800,—	8.9	19	12.240,—	13.300,—	8.6

## DIPARTIMENTO FINANZE

Classe	1 scala 31.12.68 (1.9.64 + 14 % CV)	2 progetto DF 1.1.69	3 guadagno assic. 31.12.68	4 guadagno assic. 1.1.69 coord. fisso Fr. 3.600,—	5 differenza col. 4—3 aumento quad. assic.	6 50 % della col. 5	7 retroattività 1.7.68	8 saldo col. 7—6
SP	41.941,—	44.720,—	39.441,—	41.120,—	1.679,—	839,50	1.389,50	550,—
1	32.262,—	34.400,—	29.762,—	30.800,—	1.038,—	519,—	1.069,—	550,—
1 b	30.780,—	32.900,—	28.280,—	29.300,—	1.020,—	510,—	1.060,—	550,—
2	29.412,—	31.400,—	26.912,—	27.800,—	888,—	444,—	994,—	550,—
3	27.588,—	29.500,—	25.088,—	25.900,—	812,—	406,—	956,—	550,—
4 titoli	30.780,—	32.000,—	28.280,—	28.400,—	120,—	60,—	610,—	550,—
4 tit. int.	28.500,—	30.000,—	26.000,—	26.400,—	400,—	200,—	750,—	550,—
4	26.220,—	28.000,—	23.720,—	24.400,—	680,—	340,—	890,—	550,—
4 b titoli	29.868,—	31.100,—	27.368,—	27.500,—	132,—	66,—	616,—	550,—
4 b tit. int.	27.588,—	29.100,—	25.088,—	25.500,—	412,—	206,—	756,—	550,—
4 b	25.308,—	27.100,—	22.808,—	23.500,—	692,—	346,—	896,—	550,—
5	24.624,—	26.400,—	22.124,—	22.800,—	676,—	338,—	888,—	550,—
6	23.256,—	24.900,—	20.756,—	21.300,—	544,—	272,—	822,—	550,—
7	22.230,—	23.800,—	19.730,—	20.200,—	470,—	235,—	785,—	550,—
8	20.520,—	22.000,—	18.020,—	18.400,—	380,—	190,—	740,—	550,—
9	19.494,—	20.900,—	16.994,—	17.300,—	306,—	153,—	703,—	550,—
10	18.468,—	19.800,—	15.968,—	16.200,—	232,—	116,—	666,—	550,—
11	17.670,—	18.900,—	15.170,—	15.300,—	130,—	65,—	615,—	550,—
12	16.872,—	18.100,—	14.372,—	14.500,—	128,—	64,—	614,—	550,—
13	16.074,—	17.200,—	13.574,—	13.600,—	26,—	13,—	563,—	550,—
14	15.276,—	16.400,—	12.776,—	12.800,—	24,—	12,—	562,—	550,—
15	14.592,—	15.700,—	12.092,—	12.100,—	8,—	4,—	554,—	550,—
16	13.908,—	15.000,—	11.408,—	11.400,—	—,—	—,—	546,—	546,—
17	13.224,—	14.300,—	10.724,—	10.700,—	—,—	—,—	538,—	538,—
18	12.654,—	13.700,—	10.154,—	10.100,—	—,—	—,—	523,—	523,—
19	12.240,—	13.300,—	9.792,—	9.700,—	—,—	—,—	530,—	530,—

Disegno di

## LEGGE

che modifica quelle del 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti e sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 10 gennaio 1969 n. 1559 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

### Art. 1

Gli articoli 3, 5, 8 cpv. 2, 13 cpv. 1, 14 cpv. 1, 15 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — Gli stipendi degli impiegati e dei docenti sono stabiliti come segue:

Stipendi  
degli impiegati  
e dei docenti

Classi	minimo		massimo
speciale	fino al 30 % oltre il massimo della 1.a classe		
1.	28.000,—	6.400,—	34.400,—
1.b docenti	26.500,—	6.400,—	32.900,—
2.	25.000,—	6.400,—	31.400,—
3.	23.500,—	6.000,—	29.500,—
4.	22.300,—	5.700,—	28.000,—
4.b docenti	21.400,—	5.700,—	27.100,—
5.	20.800,—	5.600,—	26.400,—
6.	19.600,—	5.300,—	24.900,—
7.	18.700,—	5.100,—	23.800,—
8.	17.200,—	4.800,—	22.000,—
9.	16.500,—	4.400,—	20.900,—
10.	15.900,—	3.900,—	19.800,—
11.	15.300,—	3.600,—	18.900,—
12.	14.700,—	3.400,—	18.100,—
13.	14.100,—	3.100,—	17.200,—
14.	13.600,—	2.800,—	16.400,—
15.	13.200,—	2.500,—	15.700,—
16.	12.800,—	2.200,—	15.000,—
17.	12.400,—	1.900,—	14.300,—
18.	12.000,—	1.700,—	13.700,—
19.	11.800,—	1.500,—	13.300,—

<sup>2</sup> I docenti delle classi 4. e 4.b percepiscono un supplemento annuo fisso:

- a) di Fr. 4.000,— se in possesso di titoli di studio accademici, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 21 febbraio 1968 concernente lo stipendio dei docenti iscritti nelle classi 4. e 4.b della pianta organica;

b) di Fr. 2.000,— se in possesso di titoli di studi intermedi o adempiono i requisiti di cui all'art. 3 del D.L. 21 febbraio 1968 concernente lo stipendio dei docenti iscritti nelle classi 4. e 4.b della pianta organica.

**Aumenti annuali**

*Art. 8, cpv. 2.* — L'aumento corrisponde a un decimo della differenza tra lo stipendio minimo e massimo stabilito dall'art. 3; in ogni caso l'aumento annuo non sarà inferiore a Fr. 300,—.

**Indennità familiare**

*Art. 13, cpv. 1.* — Il dipendente ammogliato ha diritto a una indennità familiare annua di Fr. 630,—.

**Indennità per i figli**

*Art. 14, cpv. 1.* — Il dipendente ha diritto a una indennità annua di Fr. 720,— per ciascun figlio di età inferiore ai 18 anni e, inoltre, per quelli di età superiore riconosciuti permanentemente invalidi, che non esercitano una attività lucrativa.

**Gratificazioni per anzianità di servizio**

*Art. 15.* — <sup>1</sup> A partire dal ventesimo anno di servizio e, successivamente, ogni 5 anni, al dipendente può essere accordata una gratificazione pari allo stipendio mensile, comprese le indennità familiari e per i figli.

<sup>2</sup> La gratificazione che viene versata ai docenti delle scuole elementari e alle maestre delle case dei bambini è a carico dello Stato nella misura stabilita per il sussidio scolastico.

<sup>3</sup> In caso di scioglimento del rapporto di impiego a causa di pensionamento per limite di età o per invalidità, la gratificazione è concessa nella misura di un quinto per ogni anno intero di servizio compiuto dopo l'anno in cui venne percepita l'ultima gratificazione.

<sup>4</sup> I dipendenti in attività al 1° gennaio 1969 che hanno già compiuto il quarantesimo anno di servizio percepiscono al momento del pensionamento per limite di età o per invalidità una gratificazione pari allo stipendio mensile, comprese le indennità familiari e per i figli, qualora il pensionamento avvenga prima del compimento dei quarantacinque anni di servizio.

*Art. 2*

Gli articoli 30 cpv. 1 e cpv. 7, 33 cpv. 1, 34 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

**Vacanze**

*Art. 30, cpv. 1.* — Gli impiegati hanno diritto alle seguenti vacanze annue:

- a) 18 giorni feriali fino al decimo anno di servizio;
- b) 24 giorni feriali negli anni successivi o a contare dall'anno in cui compiono i 40 anni di età.

*Art. 30, cpv. 7.* — Il fatto che dà diritto a beneficiare di 24 giorni di vacanza deve aver luogo prima del 30 giugno.

**Orario di lavoro**

*Art. 33, cpv. 1.* — L'orario normale di lavoro è di 42 ore settimanali. Sono riservate le disposizioni contrarie dei regolamenti speciali e di azienda per determinate categorie, le disposizioni d'urgenza e quelle decise dal Consiglio di Stato per circostanze straordinarie.

*Art. 34.* — <sup>1</sup> Gli uffici governativi sono chiusi il sabato, la domenica e i giorni festivi riconosciuti. Lo sono pure il pomeriggio delle viglie di Natale e di Capodanno e in circostanze particolari per disposizione del Consiglio di Stato. Chiusura  
degli uffici

<sup>2</sup> Il lavoro cessa un'ora prima del solito il pomeriggio delle viglie dei giorni festivi riconosciuti.

#### *Art. 3*

#### NORMA TRANSITORIA

<sup>1</sup> Ai dipendenti in servizio al 1° gennaio 1969 viene assegnata un'indennità unica di Fr. 550,— a conguaglio della differenza tra stipendi nuovi di cui all'art. 3 e stipendi precedenti, computata per il periodo 1. luglio / 31 dicembre 1968 e il contributo unico dovuto alla Cassa pensioni e alla Cassa risparmio pari al 50 % degli aumenti dei guadagni assicurati.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro assume il 50 % del contributo dovuto a Cassa pensioni per gli aumenti dei guadagni assicurati determinati dall'entrata in vigore della nuova scala stipendi.

<sup>3</sup> Ai dipendenti il cui rapporto di impiego è stato sciolto per pensionamento dovuto a limiti di età o per invalidità nel corso del secondo semestre dell'anno 1968, verrà versata la differenza fra lo stipendio percepito e quello previsto dalla nuova scala dal 1. luglio 1968 alla data del pensionamento.

#### *Art. 4*

<sup>1</sup> La presente legge, riservato l'art. 3 cpv. 3, è applicabile agli impiegati e ai docenti che si trovano ancora al servizio dello Stato il 1. gennaio 1969.

<sup>2</sup> Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1969.

---

